



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
N. (P_0000000000004897)

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE INERENTE I RAPPORTI TRA LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) PRESSO IL COMUNE DI FALCONARA M.MA E IL COMUNE DI OSIMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO "PISCINA COMUNALE" DI VIA VESCOVARA - OSIMO E DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 62 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), ai commi 1 e 2, così dispone:

“1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate al comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”;

- l'art. 62, comma 5 stabilisce che: *“Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al [comma 8 dell'articolo 63](#), possono:*

- a) *effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;*
- b) *acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;*
- c) *svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;*
- d) *procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;*



- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
- f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminarmente preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

- l'art. 62, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, dispone che: “Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo: a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata”;

- l'art. 62, comma 9 del d.lgs. 36/2023 (nuovo codice) stabilisce che: “Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’[articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), o ai sensi dell’[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all’[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata”.

- il medesimo articolo 62 del d.lgs. 36/2023 prevede ai commi 10 e 11 quanto segue:

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’[articolo 63, comma 2](#). Eventuali inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell’[articolo 63, comma 11, secondo periodo](#).

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’[articolo 63, comma 2, lettere b\) e c\)](#) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall’[articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con](#)



modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

- l'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici definisce: «attività di committenza ausiliaria», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;

- l'art. 15 della Legge n. 241/90 sancisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO:

- che risultano in scadenza i seguenti affidamenti di servizi in concessione:
 - a. impianto natatorio “piscina comunale” di via Vescovara – Osimo;
 - b. servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- che il Comune di Osimo non è in possesso della qualificazione di cui all'art. 62 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VERIFICATO che la C.U.C. – Centrale Unica di Committenza - costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano è iscritta nell'elenco delle Stazioni Appaltanti Qualificate gestito dall'ANAC e che risulta qualificata anche per l'affidamento di contratti di concessione;

RITENUTO, quindi, per lo svolgimento delle procedure di gara di affidamento dei servizi in concessione sopra descritti, rivolgersi alla C.U.C. – Centrale Unica di Committenza - costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano e pertanto con le note di seguito indicate è stata richiesta la relativa disponibilità:

- nota in data 25/09/2024 prot. n. 33055 avente ad oggetto: “*Richiesta disponibilità allo svolgimento per il Comune di Osimo della procedura di gara per la concessione dell'impianto natatorio “piscina comunale” di via Vescovara – Osimo;*”;
- nota in data 11/10/2024 prot.n. 35654 avente ad oggetto: “*Richiesta disponibilità allo svolgimento per il Comune di Osimo delle procedure di gara per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali*”;

DATO ATTO che la C.U.C. presso il Comune di Falconara Marittima con note prot.n. 41546 del 30/09/2024 e prot.n. 44029 del 15/10/2024, acquisite rispettivamente al protocollo comunale n. 33776 del 30/09/2024 e prot.n. 36078 del 15/10/2024 ha comunicato la conferma della



propria disponibilità a svolgere le procedure di gara in oggetto alle condizioni stabilite dallo schema di convenzione trasmesso con la nota prot. n. 41546 del 30/09/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Falconara Marittima n. 55 del 23/09/2024;

PRESO ATTO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), avvenuta in data 01/07/2023, la suddetta CUC ha ottenuto la qualificazione di terzo livello senza limiti di importo per lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 63 del medesimo decreto legislativo;
- la convenzione di costituzione della CUC è stata quindi rinnovata per la durata di anni 3 a decorrere dal 03/08/2024 per la gestione in forma associata tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, aggiornandola a quanto previsto dall'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023;
- la rinnovata convenzione prevede all'art. 1, comma 5, che *“la Centrale Unica di Committenza (denominata CUC) costituita in base alla presente convenzione potrà effettuare affidamenti anche per conto di stazioni appaltanti non qualificate al fine di mantenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice (D.LGS. 36/2023); nel caso di richiesta di una stazione appaltante non qualificata non appartenente ai Comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione dovrà essere stipulata apposita convenzione per lo svolgimento della specifica procedura di acquisizione, richiedendo un compenso, che verrà definito con successivo atto in accordo con i Comuni della CUC, e rapportato all'importo dell'affidamento ed alla complessità dello stesso, che verrà poi ripartito tra i Comuni appartenenti alla CUC in base alle quote di partecipazione ai costi fissi”*;
- l'art. 5, comma 4 della medesima convenzione prevede inoltre che *“L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza può svolgere le attività previste dall'art. 62, comma 18, del d.lgs. 36/2023 per i contratti di partenariato pubblico-privato. A tal fine verrà valutato con il Comune richiedente la necessità di distacco di personale per la gestione delle attività previste dalla suindicata disposizione”*;
- il successivo art. 22, comma 5, della medesima convenzione stabilisce anche che *“Per gli affidamenti di contratti di partenariato pubblico-privato, oltre al personale assegnato stabilmente all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, il Comune per il quale il contratto verrà affidato e stipulato, potrà mettere a disposizione attraverso il distacco, il personale necessario per svolgere le attività previste dall'art. 62, comma 18, del d.lgs. 36/2023”*.

VISTA la sopracitata deliberazione del Comune di Falconara Marittima n. 55 del 23/09/2024 ed esaminato lo schema di convenzione allegato alla medesima delibera disciplinante i reciproci obblighi e facoltà delle parti interessate (CUC – stazione appaltante qualificata ed ente delegante), gli aspetti economico-finanziari, nonché la gestione del contenzioso connesso all'espletamento delle procedure di affidamento, compresa la nomina dei legali o consulenti di parte eventualmente necessari;

VISTO in particolare l'art. 2 dello schema di convenzione “Attività escluse dalla convenzione” che prevede:

“Sono di esclusiva competenza dell'Ente delegante:

- *la fase “a monte” della procedura di gara, (individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi*



da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre);
- la fase “a valle” del provvedimento di aggiudicazione definitiva (stipula del contratto e tutte le attività successive previste per legge)”;

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 6 dello schema di convenzione “Rapporti economici” è previsto che:

“La stipula della presente convenzione è onerosa e comporta il rimborso in via forfettaria delle spese per il personale e le risorse strumentali impiegate dalla CUC, calcolato in base al valore dell’appalto/concessione, applicando le percentuali di seguito specificate:

A) da € 0,00 a € 500.000,00 - 0,40% e comunque il contributo da versare non potrà essere inferiore ad € 600,00 (euro seicento);

B) da € 500.000,00 a € 1.500.000,00 - 0,35%

C) da € 1.500.000,00 a € 3.000.000,00 - 0,30%

D) da € 3.000.000,00 a € 5.000.000,00 - 0,20%

E) da € 5.000.000,00 a € 6.000.000,00 (e oltre) 0,10%

e quindi per un importo pari a € _____

Le suddette percentuali di rimborso forfettario sono ridotte del 50% qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e quindi per un importo di € _____

Il contributo forfettario di cui sopra verrà corrisposto alla conclusione della procedura di gara, previo inoltro di tutta la documentazione informatica inerente la procedura di affidamento.

Entro 30 giorni dalla trasmissione della suddetta documentazione l’Ente delegante dovrà procedere ad emettere mandato di pagamento a favore del Comune di Falconara Marittima mediante bonifico sul conto corrente; IBAN _____

Sono a carico dell’Ente delegante gli eventuali costi di pubblicità e di contributi di legge (ad esempio contributo ANAC) che dovranno essere anticipati mediante pagamento sul conto di tesoreria del Comune di Falconara Marittima prima dell’avvio della procedura di gara”;

DATO ATTO che la suddetta convenzione ha durata di un anno dalla sottoscrizione e cessa di avere efficacia con la stipula del contratto da parte dell’Ente delegante a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, fatta salva la facoltà di recesso in qualunque momento delle Parti con comunicazione scritta inviata a mezzo pec;

RITENUTO quindi di approvare l’allegato schema di convenzione da stipularsi con la C.U.C. – Centrale Unica di Committenza - presso il Comune di Falconara Marittima, costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falcona Marittima, Monte San Vito e Montemarciano (Stazione Appaltante qualificata) avente per oggetto: *“Convenzione tra la CUC – Centrale Unica di Committenza – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falcona Marittima, Monte San Vito e Montemarciano (stazione appaltante qualificata) ed il Comune di Osimo (ente delegante) ai sensi dell’art. 30, comma 2 TUEL e dell’art. 62 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l’affidamento dei seguenti servizi in concessione: Impianto natatorio “piscina comunale” di via Vescovara – Osimo e servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”;*

DATO ATTO che la sottoscrizione della convenzione non comporta oneri immediati e



diretti a carico del bilancio dell'Ente;

RITENUTO che l'adozione del presente atto rientri tra le competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere favorevole di regolarità tecnica:

Il Dirigente ad interim del Dipartimento Affari Generali - Dott. Mauro Sopranzetti

Parere favorevole di regolarità contabile:

La Dirigente del Dipartimento delle Finanze – D.ssa Anna Tiberi

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del d.lgs. 18/8/2000 n. 267;

UDITA la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta che alla presente non si allega, ai sensi art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione espressa mediante strumenti elettronici:

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e qui si intendono come materialmente trascritte ed approvate;

2) di approvare lo schema di convenzione, da stipularsi tra il Comune di Osimo e la CUC – Centrale Unica di Committenza – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falcona Marittima, Monte San Vito e Montemarciano (Stazione Appaltante qualificata), avente per oggetto: *“Convenzione tra la CUC – Centrale Unica di Committenza – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falcona Marittima, Monte San Vito e Montemarciano (stazione appaltante qualificata) ed il Comune di Osimo (ente delegante) ai sensi dell'art. 30, comma 2 TUEL e dell'art. 62 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l'affidamento dei seguenti servizi in concessione: Impianto*



natatorio “piscina comunale” di via Vescovara – Osimo e servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”, che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di demandare alla Dirigente Dipartimento Affari Generali la sottoscrizione della convenzione per conto del Comune di Osimo, con facoltà di apportare alla convenzione stessa le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula;

4) di dare atto che l’approvazione della convenzione e la successiva sottoscrizione della stessa non comportano oneri immediati e diretti a carico del bilancio dell’Ente;

5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla CUC – Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Falconara Marittima.

Quindi, stante l’urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione in oggetto, in considerazione della scadenza dei servizi da affidare,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa mediante l’utilizzo di strumenti informatici;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta prosegue per la trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.

- - - * * * - - -